

Ambito Distrettuale Sociale Ortonese n. 10
Piano Sociale di Ambito Distrettuale 2016 – 2018

NORME DI PROCEDURA PER LE RIUNIONI E L'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 10 "ORTONESE"

Art. 1 – Composizione

1. Fanno parte della Conferenza dei Sindaci, con diritto di voto:

- il Sindaco del Comune di ARIELLI p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di CANOSA SANNITA p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di CRECCHIO p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di GIULIANO TEATINO p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di ORTONA p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di POGGIOFIORITO p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di TOLLO p.t., o suo delegato;

2. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano. Possono essere invitati a partecipare anche singoli componenti dell'Ufficio di Piano, ciascuno per le proprie competenze e senza diritto di voto.

3. Ai componenti della Conferenza dei Sindaci non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa.

4 - I componenti della Conferenza dei Sindaci decadono dalla carica in caso di cessazione delle proprie funzioni o revoca della delega.

Art. 2 – Coordinamento

1. Il Sindaco dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale o suo delegato è il rappresentante legale dell'Ambito Distrettuale Sociale e Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, con funzioni di presidenza e rappresentanza.

2. Al Coordinatore della Conferenza dei Sindaci non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa.

3. Al Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, o suo delegato, spettano i seguenti compiti:

- rappresentare istituzionalmente l'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese";
- convocare la Conferenza dei Sindaci;
- stabilire gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- coordinare i lavori delle sedute.

Art. 3 – Sede

La Conferenza dei Sindaci ha sede presso la sede legale dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" (ECAD), in Ortona, Via Cavour n.24.

Le riunioni della Conferenza dei Sindaci, in base a particolari esigenze, potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" o presso altra sede.

Art. 4 – Funzioni

1. La Conferenza dei Sindaci, soggetto politico di riferimento dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", svolge funzioni di indirizzo politico – amministrativo. In particolare assolve i seguenti compiti:

- avvia il processo di costituzione dell'Ambito Distrettuale Sociale;
- cura il percorso di programmazione per la predisposizione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e promuove azioni di impulso, controllo e verifica dei risultati;
- favorisce la partecipazione delle istituzioni, dei soggetti ed organizzazioni del terzo settore di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000 e dei cittadini;
- definisce le priorità di intervento, tenendo conto degli indirizzi regionali e delle risorse disponibili;
- promuove la concertazione con l'Azienda USL al fine di assicurare coerenza ed unitarietà all'attività dei servizi e interventi socio – sanitari;
- definisce le modalità organizzative dei servizi e dei criteri di utilizzazione delle risorse finanziarie e professionali;

- definisce l'accordo di programma per l'approvazione formale del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e per le eventuali modifiche (art. 19 legge n. 328/2000);
- espleta tutti i compiti attribuitigli dal Piano Sociale Regionale 2016 – 2018.

Art. 5 – Convocazione e partecipazione alla Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Coordinatore o suo delegato e/o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.
2. Le convocazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di 24 ore.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
Le riunioni ordinarie sono convocate almeno due volte all'anno, per le attività obbligatorie (programmazione e rendicontazione).
Le riunioni straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita alla seduta ordinaria.
4. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Coordinatore o suo delegato mediante comunicazione scritta. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore o del suo delegato la Conferenza dei Sindaci può essere convocata dal componente più anziano di età.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dell'Ordine del Giorno, è trasmesso, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, nella forma sopra indicata, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, presso la sede dell'Ente di appartenenza. Alla comunicazione provvede l'unità organizzativa dell'Ufficio di Piano.
6. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 48 ore prima con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
7. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche.

Art. 6 – Validità delle riunioni

1. I componenti della Conferenza dei Sindaci sono tenuti a prendere parte personalmente alle riunioni della Conferenza stessa. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", partecipano alle riunioni gli Assessori o Consiglieri delegati.
2. Hanno diritto di voto i soli rappresentanti dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese".
3. I componenti che si allontanano nel corso della riunione, prima di uscire, ne danno informazione al segretario verbalizzante che provvede a darne atto nel verbale.
4. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti, purché al proprio interno sia ricompreso almeno il 66% della popolazione.
5. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti. Sono considerati votanti coloro che, presenti alla riunione, esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale.
6. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nel verbale della riunione. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiararne le motivazioni che sono riportate nel verbale. In caso di contestazione sulla votazione il Coordinatore può ritenerla non valida e disporre l'immediata ripetizione

Art. 7 – Verbale delle riunioni

1. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale di deliberazione, al quale l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale (ECAD) darà pubblicità nelle forme di legge mediante la pubblicazione sul proprio albo pretorio.
2. In ciascun verbale sono indicati:
 - il luogo, la data, l'ora di inizio e di termine della riunione;
 - l'oggetto degli argomenti esaminati;
 - il nome del Coordinatore, del Segretario verbalizzante, dei componenti presenti e assenti alla riunione;

- l'esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'Ordine del Giorno, specificando, per ognuno di essi, i nominativi dei membri del Coordinamento che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le loro eventuali motivazioni;
- le decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o le osservazioni sulle determinazioni assunte;
- il nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla riunione.

3. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, vanno approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione successiva o trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del verbale, possono essere eventualmente richieste rettifiche formali dello stesso senza possibilità di modificare la sostanza delle deliberazioni con esso assunte. Trascorso tale termine i verbali diventano esecutivi e quindi riportati cronologicamente in apposito registro.

Art. 9 – Efficacia

Le norme di procedura contenute nel presente atto entrano in vigore con la costituzione formale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", che si intende conseguita quando tutti i Comuni avranno deliberato formalmente la scelta della forma associativa individuata per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali.